Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 15 luglio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1967, n. **539**.

Norme transitorie per l'applicazione della legge 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente al primo concorso per la nomina a vice rettore e a rettore che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, il personale direttivo dei convitti nazionali, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 22 novembre 1962, n. 1678, è ammesso

a partecipare al concorso stesso indipendentemente dall'effettivo esercizio della funzione nelle rispettive qualifiche di vice rettore aggiunto e di vice rettore.

Art. 2.

Nelle more della emanazione delle norme regolamentari previste dagli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1678, le disposizioni relative all'espletamento dei concorsi sono stabilite dai relativi bandi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 luglio 1967, n. **540**.

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito regionale umbro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a conferire la somma di lire 560 milioni al fondo di dotazione dello Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie dell'Umbria (Mediocredito regionale umbro).

Il conferimento di cui al precedente comma sarà annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lire 350 milioni nell'esercizio 1966 e per lire 210 milioni nell'esercizio 1967.

Art. 3.

All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 210 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 luglio 1967, n. **541**.

Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre stabilito nell'articolo 2, comma quarto, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, relativo alla stampa e pubblicazione dei lavori che i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza hanno facoltà di esibire, è prorogato, limitatamente alla sola sessione bandita nell'anno 1967, al 20 luglio dello anno stesso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1967, n. **542**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Anestesiologia e rianimazione » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 23 novembre 1966, n. 14;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 5 gennaio 1967, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Anestesiologia e rianimazione » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 39. — GRECO

REPUBBLICA ITALIANA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Anestesiologia e rianimazione » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari.

L'anno millenovecentosessantasette, addì 5 del mese di gennaio a Cagliari, in una sala del Palazzo dell'Università e precisamente nell'ufficio del Rettorato; innanzi a me dott. Gesuino Piga funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1953 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunziato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il Rettorato dell'Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 21 dicembre 1966 (Allegato *A*).

on. Lucio Abis, nato a Oristano il 24 febbraio 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al Lavoro e P. I. e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 23 novembre 1966, n. 14, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 24 novembre 1966, n. 44 (Allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 16 dicembre 1966 (Allegato *C*).

Premesso

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, nell'ordinamento degli studi di Facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti quello di « Anestesiologia e rianimazione » e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Anestesiologia e rianimazione »;

c) che con la legge regionale 23 novembre 1966, n. 14, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II), in data 24 novembre 1966, n. 44, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Anestesiologia e rianimazione » presso la Facoltà di medicina e chirurgia (Allegato *B*);

d) che il Consiglio di Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari, nella seduta del 9 dicembre 1966 (allegato *D*) e il Senato accademico dell'Università medesima, nella seduta del 12 dicembre 1966 (Allegato *E*), hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo;

e) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 16 dicembre 1966 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (Allegato *C*);

f) che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari, nella seduta del 21 dicembre 1966 (Allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'Università predetta alla stipulazione della medesima convenzione;

Tutto ciò premesso, i suddetti signori della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Anestesiologia e rianimazione ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di « Anestesiologia e rianimazione » la somma annua di L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 5.000.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti artt. 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'articolo 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione Autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Anestesiologia e rianimazione ».

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Nelle ricerche e nello studio di quei problemi che investono settori ed argomenti fondamentali della Regione autonoma della Sardegna, la collaborazione con l'Amministrazione regionale avverra sia su iniziativa del docente e dell'Istituto di cui la Cattedra di « Anestesiologia e rianimazione » fa parte, sia su richiesta della medesima Amministrazione regionale.

Delle ricerche e degli studi cennati che, su propria iniziativa, la predetta cattedra svolgerà, il titolare darà notizia dei risultati ottenuti all'Amministrazione regionale, trasmettendole gli elaborati, se richiesti, e ponendosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.

La cattedra suddetta e l'Istituto che la comprende saranno tenuti inoltre ad effettuare le ricerche e gli studi che l'Amministrazione regionale dovesse ritenere opportuni nell'interesse della Sardegna, e pertanto i relativi temi, i loro obiettivi e il programma delle ricerche saranno preventivamente discussi ed approvati tra l'Amministrazione regionale, il titolare della cattedra e il direttore dell'Istituto di cui quella cattedra fa parte.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, che sostituisce l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 8 e parte della nona e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Il rettore: Giuseppe PERETTI
L'Assessore al Lavoro e P. I.: Lucio ABIS
L'ufficiale rogante: Gesuino PIGA

Registrato a Cagliari, addì 10 gennaio 1967 al n. 956, vol. 472 con L. gratis di tassa.

Cagliari, addì 10 gennaio 1967

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967.

Composizione della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale del Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1967, con cui — sentito il Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per l'interno — il prefetto dott. Mininni Mattia cessa dalle funzioni ispettive ed è messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere nominato presidente effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale del Lazio e, conseguentemente, collocato fuori ruolo;

Visti i verbali delle operazioni elettorali, svoltesi il 26 febbraio 1967 e l'11 giugno dello stesso anno, per la designazione dei cittadini da nominare membri effettivi e membri supplenti della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale del Lazio;

Accertato che, dalle operazioni elettorali, sono risultati designati per la nomina:

Bernardini Giovanni, Antonucci Paolo e Benzoni Alberto, a membri effettivi;

Giannoccaro Silvio, Gallo Virgilio e Trotta Andrea, a membri supplenti;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno — sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'impiegato e il Consiglio di amministrazione del personale — ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il vice prefetto dott. De Cecco Alfredo, per assumere le funzioni di membro effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale del Lazio e per il conseguente collocamento fuori ruolo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso la prefettura di Roma, la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale del Lazio.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, la sezione è così composta:

Presidente:

Mininni dott. Mattia, prefetto.

Membri:

Bernardini Giovanni, Antonucci Paolo e Benzoni Alberto, designati dai Consigli provinciali del Lazio;
De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto.

Membri supplenti:

Giannoccaro Silvio, Gallo Virgilio e Trotta Andrea, designati dai Consigli provinciali del Lazio.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1967
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 329

(7754)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967.

Composizione della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale delle Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno — sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati e il Consiglio di amministrazione del personale — ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assumere le funzioni di presidente effettivo e di membro effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale delle Marche e per il conseguente collocamento fuori ruolo, rispettivamente il vice prefetto dott. Bertelli Loris e il vice prefetto ispettore dott. Cinti Vittorio;

Visti i verbali delle operazioni elettorali, svoltesi il 26 febbraio e l'11 giugno 1967, per la designazione dei cittadini da nominare membri effettivi e membri supplenti della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale delle Marche;

Accertato che, dalle operazioni elettorali, sono risultati designati per la nomina:

Bufarale Tullio, Piccinini Ettore e Borgiani Gino, a membri effettivi:

Cesari Emidio, Vannucchi Antonio e Pieretti Vittorio, a membri supplenti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso la prefettura di Ancona, la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale delle Marche.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata di cinque anni, la sezione è così composta:

Presidente:

Bertelli dott. Loris, vice prefetto.

Membri:

Bufarale Tullio, Piccinini Ettore e Borgiani Gino, designati dai Consigli provinciali delle Marche;
Cinti dott. Vittorio, vice prefetto ispettore;

Membri supplenti:

Cesari Emidio, Vannucchi Antonio e Pieretti Vittorio, designati dai Consigli provinciali delle Marche.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1967
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 330

(7755)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967.

Composizione della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno — sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati e il Consiglio di amministrazione del personale — ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assumere le funzioni di presidente effettivo e di membro effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria e per il conseguente collocamento fuori ruolo rispettivamente il vice prefetto dott. Bellelli Errico ed il vice prefetto ispettore dott. Piccolo Giuseppe;

Visti i verbali delle operazioni elettorali, svoltesi il 5 marzo e l'11 giugno 1967, per la designazione dei cittadini da nominare membri effettivi e membri supplenti della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria;

Accertato che, dalle operazioni elettorali, sono risultati designati per la nomina:

avvocati Pedullà Giuseppe, Fortunato Attilio e Torchia Domenico Antonio, a membri effettivi;

avvocati Gangemi Francesco, Laganà Rocco e Aloisio Saverio, a membri supplenti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso la prefettura di Catanzaro, la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, la sezione è così composta:

Presidente:

Bellelli dott. Errico, vice prefetto.

Membri:

Pedullà avv. Giuseppe, Fortunato avv. Attilio e Torchia avv. Domenico Antonio, designati dai Consigli provinciali della Calabria;

Piccolo dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;

Membri supplenti:

Gangemi avv. Francesco, Laganà avv. Rocco e Aloisio dott. Saverio, designati dai Consigli provinciali della Calabria.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1967
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 331

(7756)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Villa Castelli (Brindisi).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni del 27 novembre 1966 per il rinnovo del Consiglio comunale di Villa Castelli, quel civico Consesso — cui la legge assegna 20 membri — risultava composto da vari gruppi di consiglieri, singolarmente privi di una decisiva maggioranza, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Nella prima adunanza consiliare, all'uopo tenuta il 16 febbraio c. a., nessuno dei candidati otteneva, nelle prescritte votazioni, la maggioranza assoluta di voti richiesta dall'art. 5, comma terzo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione a sindaco, mentre la seduta di seconda convocazione del 23 febbraio detto veniva dichiarata deserta per mancanza del numero legale di presenti.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto — con decreto del 16 marzo u. s., fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazione di quell'Organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida a provvedervi a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale intervento, però, conseguiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 30 marzo e il 1° aprile u. s., si esaurivano in sterili discussioni — che confermavano l'impossibilità di addivenire ad un accordo tra i gruppi per la formazione di una valida maggioranza — e venivano sciolte per la sopravvenuta mancanza del numero legale di presenti, prima che si procedesse alle votazioni per la nomina degli Organi.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità di funzionamento del predetto Consiglio e considerata la mancanza di favorevoli prospettive di soluzione della crisi, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Villa Castelli — ad onta della formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 24 maggio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Villa Castelli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Pio Rinaldi.

Roma, addì 24 giugno 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Villa Castelli (Brindisi) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 maggio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villa Castelli è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Pio Rinaldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1967

SARAGAT

TAVIANI

(7757)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Vibo Valentia (Catanzaro).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Vibo Valentia (Catanzaro);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Vibo Valentia (Catanzaro) come segue:

Direzione di atterraggio: 117° - 297°;
Lunghezza di atterraggio: inferiore a ml. 1080;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 530,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata S.E.: mt. 519,60 s.l.m.;
Testata N.O.: mt. 531,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7387)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Nomina dei componenti il Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1965, relativo alla nomina dei componenti il Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 25 maggio 1965-24 maggio 1967;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato suddetto;

Viste le designazioni, fatte dai Ministeri ed Enti interessati, dei propri rappresentanti in seno al Comitato stesso;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di due anni, sono nominati membri del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni i signori:

Cademartori dott. Aldo, funzionario dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Pagliaro prof. Antonino, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Accardo prof. Salvatore, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Sapegno prof. Natalino, scrittore, designato dalla Accademia nazionale dei Lincei;

Bellonci Maria, scrittrice, designata dal Sindacato nazionale scrittori;

Bigiaretti prof. Libero, scrittore, designato dal Sindacato nazionale scrittori;

Guaccero maestro Domenico, musicista, designato dal Sindacato musicisti italiani (per la musica sinfonica);

Allegra maestro Salvatore, musicista, designato dal Sindacato nazionale musicisti (per la musica operistica);

Segurini maestro Nello, musicista, designato dalla Unione nazionale compositori e autori di musica leggera (per la musica leggera);

Dessì-Fulgheri prof. Giuseppe, autore drammatico, designato dall'Accademia nazionale dei Lincei;

Luongo comm. Giuseppe, autore drammatico, designato dal Sindacato nazionale degli autori drammatici;

Ciampi dott. Antonio, rappresentante della Società italiana autori ed editori;

Di Nardi prof. Giuseppe, esperto di problemi economico-sociali, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e commercio;

Pagella prof. Mario, rappresentante dei maestri e degli insegnanti delle scuole secondarie, designato dalle organizzazioni di categoria;

Correale avv. Leonida, esperto dei problemi turistici, designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

Lombardi prof. Gabrio, privato utente, designato dall'Associazione Italiana Ascoltatori Radiofonici Telespettatori - A.I.A.R.T.;

Prini prof. Pietro, privato utente, designato dalla Associazione Italiana Ascoltatori Radiofonici Telespettatori - A.I.A.R.T.;

Widmar prof. Bruno, privato utente, designato dalla Associazione Radioteleabbonati - A.R.T.;

E' inoltre nominato segretario del Comitato centrale il dott. Alfredo Valletti Borgnini, funzionario dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(7437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3510 in data 24 giugno 1967, il dott. Gaddo Mechi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia.

(7284)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1967, registro n. 19 Finanze, foglio n. 94, il ricorso in via straordinaria proposto l'11 giugno 1965 dal sig. Grussu Giovanni, archivista del Registro, avverso la determinazione n. 141668 del 20 marzo 1965 del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, con la quale veniva respinta la domanda dell'interessato tendente ad ottenere l'assegno per sonale utile a pensione quale differenza fra lo stipendio goduto al 30 novembre 1956 nell'Amministrazione di provenienza e quello iniziale nella nuova qualifica, è dichiarato inammissibile.

(7281)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 13 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1967, registro n. 7, foglio n. 243 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Patrizi Saturno contro il provvedimento con cui il sindaco di Roma, in data 14 aprile 1964, ordin. n. 12324, aveva sospeso la validità della licenza intestata al ricorrente, per la vendita di generi di pizzicheria nel mercato di piazza Campo de' Fiori in Roma.

(7182)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Volturara Appula (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.128.027, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7617)

Autorizzazione al comune di Castelnovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Castelnovo Bariano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.429.974, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7622)

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Accettura (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.833.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7618)

Autorizzazione al comune di Surano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Surano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.240.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7619)

Autorizzazione al comune di Presicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Presicce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.840.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7620)

Autorizzazione al comune di Lei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Lei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7621)

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Fiamignano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.258.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7623)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Rocca di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.504.872, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7624)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Cervia (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7625)

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Vitorchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.758.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7626)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Latera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.828.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7627)

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Civitella d'Agliano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.875.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(7628)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.949.414, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7629)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Porano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.303.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7630)

Autorizzazione al comune di Pisciotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Pisciotta (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.556.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7631)

Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Praiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.746.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7632)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.391.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7633)

Autorizzazione al comune di Stella Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Stella Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.855.626, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7634)

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Prignano Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.278.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7635)

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Polla (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.718.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7636)

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Torchiara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.852.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7637)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Lustra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.261.973, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7638)

Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Calvanico (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.213.237, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7639)

Autorizzazione al comune di Cetara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Cetara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.579.079, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7640)

Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Bellosguardo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.943.578, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7641)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Villanova Marchesana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.429.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7642)

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Trecenta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.238.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7643)

Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Guarda Veneta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.532.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7644)

Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di Polesella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.713.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7645)

Autorizzazione al comune di Panni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Panni (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.377.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7646)

Autorizzazione al comune di Celle San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Celle San Vito (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.961.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7647)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Terravecchia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.706.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7648)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Rambiolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.497.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7649)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Filandari (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.835.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7650)

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Caccuri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.743.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7651)

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, il comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.420.019, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7652)

Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Roccanova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.080.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7653)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 14 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,29	624,35	624,32	624,35	624,27	—	624,31	624,35	624,35	624,35
$ Can.	578,38	578,60	578,50	578,60	578,35	—	578,60	578,60	578,35	578,35
Fr. Sv.	144,31	144,35	144,375	144,345	144,25	—	144,34	144,345	144,32	144,33
Kr. D.	90,01	90 —	89,93	90,015	90 —	—	90,005	90,015	90,01	90,015
Kr. N.	87,34	87,35	87,34	87,36	87,35	—	87,32	87,36	87,37	87,35
Kr. Sv.	121,30	121,28	121,30	121,28	121 —	—	121,29	121,28	121,30	121,30
Fol.	173,26	173,28	173,25	173,285	173,25	—	173,26	173,285	173,27	173,27
Fr. B.	12,58	12,579	12,5825	12,5810	12,575	—	12,5795	12,5810	12,58	12,58
Franco francese	127,30	127,30	127,34	127,36	127,31	—	127,37	127,36	127,37	127,37
Lst.	1740,97	1740,95	1740,70	1740,95	1740,50	—	1740,75	1740,95	1741,15	1741 —
Dm. occ.	155,95	155,82	155,71	155,73	155,70	—	155,70	155,73	155,90	155,80
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1950	24,1960	24,18	—	24,184	24,1960	24,19	24,19
Escudo Port.	21,72	21,72	21,71	21,73	21,75	—	31,713	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,41	10;41	10,4130	10,42	—	10,4135	10,4130	10,41	10,41

Media dei titoli del 14 luglio 1967

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	102,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,33
1 Dollaro canadese	578,60
1 Franco svizzero	144,342
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	87,34
1 Corona svedese	121,285
1 Fiorino olandese	173,272
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	127,365
1 Lira sterlina	1740,85
1 Marco germanico	155,715
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	21,721
1 Peseta Sp.	10,413

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1935, n. 1253/R/Gab., con cui al sig. Tirler Giacomo nato a Castelrotto il 26 marzo 1870, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Tirolo;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 17 dicembre 1966 dal sig. Tirla Antonio, figlio del predetto in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1935, numero 1253/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Tirla Antonio, della moglie Marmsoler Anna, dei figli Paolo, Maria Anna e Johann, nati rispettivamente il 2 marzo 1914, 23 maggio 1924, 25 marzo 1950, 28 maggio 1952 e 5 giugno 1962 a Castelrotto ed ivi residenti, viene ripristinato nella forma tedesca di Tirler.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 giugno 1967

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(7350)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 16 novembre 1935, n. 1407/R/Gab., con cui al sig. Planötscher Michele, nato a Fiè il 13 agosto 1884, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pietra;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 26 gennaio 1967 dalla signora Pietra Elisabetta in Gabardi in atto residente a Lana;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 16 novembre 1935, n. 1407/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Pietra Elisabetta in Gabardi, nata a Fiè il 4 dicembre 1915 e residente a Lana, via Andrea Hofer n. 33, viene ripristinato nella forma tedesca di Planötscher.

Il sindaco del comune di Lana provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 23 giugno 1967

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(7374)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 17 febbraio 1967 dal sig. Skerlic Giuseppe, nato a Isola d'Istria (Pola) il 1° settembre 1926, residente a Trieste in via Doberdò 10, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Scherli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Skerlic Giuseppe è ridotto nella forma italiana di Scherli.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Medos Lidia, nata a Pirano il 25 marzo 1929, moglie;
Skerlic Claudio, nato a Isola il 28 settembre 1950, figlio;
Skerlic Daniela, nata a Isola il 15 maggio 1954, figlia;
Skerlic Sergio, nato a Isola il 29 novembre 1955, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 giugno 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(7286)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a dieci posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) diploma di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, o di istituto tecnico per il turismo;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonché per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di Università o di Istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purché complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio II, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la lingua in cui, a norma del numero 3, art. 5 intende svolgere la prova obbligatoria ed eventualmente se e quali prove facoltative, di cui all'art. 7, intende sostenere.

L'aspirante deve altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 400, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica nei riguardi dei vincitori del concorso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete.

Art. 5.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale:

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero;

2) merceologia e geografia economica;

3) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese a scelta del candidato.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) nozioni di economia poltica e di politica economica;

b) nozioni di diritto commerciale e di diritto internazionale;

c) elementi di statistica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa di cui al successivo art. 7 consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta, consistente in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario, od orale oppure ad entrambe in quella delle due lingue, indicate all'art. 5, n. 3, che non è stata scelta per la prova obbligatoria.

Può chiedere altresì di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia.

Per ciascuna prova scritta, orale o pratica, il candidato può conseguire un massimo di due punti purchè raggiunga la sufficienza di 1,2 punti. Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Il punteggio conseguito nella prova orale e nella prova pratica si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri almeno cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 ed è composta di un Ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di Ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato e di due professori di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a terzo segretario di Legazione.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 5; quattro ore per svolgere la traduzione in lingua estera obbligatoria e quattro per la traduzione facoltativa.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di 15 giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia, oggetto della prova o delle prove scritte successive, dandone comunicazione ai candidati. Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La Commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o di preferenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° genanio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma.

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al Trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400;

o) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato devono produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da L. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, terzi assistenti commerciali in prova nella carriera degli assistenti commerciali per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967
Registro n. 259, foglio n. 60

PROGRAMMA

Tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero

1. La contrattazione nel commercio con l'estero. Definizione della quantità e qualità della merce: modi, clausole e documenti in uso (fattura provvisoria, fattura definitiva, ecc.).
2. Figure di operatori economici nel commercio internazionale.
3. I rischi connessi alle operazioni di commercio con l'estero.
4. La formazione ed il regolamento del prezzo nel commercio con l'estero.
5. La consegna della merce nel commercio con l'estero.
6. Il finanziamento delle operazioni di commercio con l'estero; crediti e garanzie assicurative dei crediti all'esportazione.
7. Il trasporto marittimo ed aereo: elementi essenziali del contratto e documenti.
8. Il trasporto ferroviario in generale ed in particolare con riferimento al commercio internazionale.
9. I rischi dei trasporti e la loro copertura assicurativa.
10. Operazioni ed istituzioni doganali; caratteristiche della tariffa doganale italiana.
11. La regolamentazione amministrativa italiana degli scambi con l'estero; gli organi preposti, il regime dei divieti (Tabelle «Import ed Export»); forme di regolamento valutario.
12. La circolazione delle merci nel Mercato Comune Europeo.
13. L'azione pubblica e privata per l'espansione delle esportazioni: gli organi e le forme dell'attività promozionale italiana; tecnica delle ricerche di mercato all'estero.

Merceologia e geografia economica

I grandi mercati di importazione e di esportazione delle principali materie prime, prodotti alimentari e prodotti industriali. Rete di comunicazioni. Prodotti tipici e loro tutela. Marchi. Materie prime, prodotti naturali ed artificiali. Combustibili e loro derivati. Prodotti organici. Prodotti alimentari vegetali ed animali. Industrie agrarie e chimico-agrarie. Industria chimica inorganica. Fibre tessili naturali ed artificiali. Prodotti sintetici.

Nozioni di economia politica e di politica economica

1. Bisogni, beni, utilità, valore.
2. Mercati e determinazione del prezzo.
3. Produzione: costi e imprese.
4. Distribuzione: salario, rendita, interesse, profitto.
5. Circolazione: scambi e moneta.
6. Mercato delle divise, cambi.
7. Credito, banche.
8. Mercato finanziario.
9. Commercio internazionale: sistemi di scambio, accordi commerciali e di pagamento.
10. Dazi, dogane e contingentamenti.
11. Politica commerciale e politica economica: cicli economici, liberalizzazione degli scambi.
12. Pianificazione e programmazione.
13. Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.
14. La bilancia italiana dei pagamenti con l'estero: lineamenti caratteristici delle poste principali; struttura ed evoluzione delle importazioni ed esportazioni di merci;
15. Principali Organismi economici europei ed internazionali: C.E.E., E.F.T.A., etc.

Nozioni di diritto commerciale e di diritto internazionale

1. L'imprenditore commerciale.
2. L'impresa e l'azienda.
3. Imprese individuali e collettive.
4. Caratteri delle società commerciali.
5. Contratti dell'impresa commerciale.
6. Titoli di credito.

1. Cenni sulla struttura della comunità internazionale.
2. Le fonti del diritto internazionale: accordi e consuetudine.
3. I trattati di commercio e le loro principali clausole.
4. I soggetti di diritto internazionale. Organi dei singoli stati per le relazioni internazionali.

Elementi di statistica

1. Rilevazione dei dati: nozioni preliminari. Analisi qualitativa dei fenomeni. Rilevazione diretta, indiretta e i procedimenti sussidiari. Critica dei dati.

2. Elaborazione dei dati: spoglio, isolamento, aggruppamento, intavolazione; dati statistici, serie statistiche, seriazioni. Medie, valori proporzionali, numeri indici, perequazioni, interpolazioni, correlazioni e nozioni fondamentali di calcolo delle probabilità.
3. Rappresentazione dei dati.
4. Interpretazioni dei dati: concetti fondamentali.
5. Le statistiche italiane del commercio estero: struttura, principali dati ed indici eleborati.

PROVA FACOLTATIVA

Dattilografia

Saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo stabilito. Non è permesso il cambiamento del foglio ne l'uso della gomma; le eventuali correzioni devono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

(7378)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo della Amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili trentasei posti.

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi del suindicato art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere messi a pubblico concorso altri quattro posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza od in scienze politiche, conseguita in una Università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere *a*),*b*), ed *e*) del precedente n. 1) decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli vigenti, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui allo art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

d) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

e) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco) su cui intendono sostenere la prova orale di cui al n. 13) dello art. 7 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prova d'esame

Art. 7.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

1) Diritto costituzionale e diritto amministrativo;
2) Diritto privato;
3) Economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;
4) Legislazione speciale amministrativa;
5) Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;
6) Diritto del lavoro;
7) Diritto tributario;
8) Diritto ecclesiastico;
9) Diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII) e procedura penale (libri I, II e III);
10) Diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio d'Europa, C.E.C.A., Euratom, C.E.E.);
11) Storia civile d'Italia dalla pace di Aquisgrana (1748) ai giorni nostri;
12) Nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
13) Lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale verte su tutto il programma.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 4), è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale:

regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico.

b) pubblica sicurezza:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale:

testi unici della legge comunale e provinciale, approvati con regi decreti 4 febbraio 1915, n. 148 e 3 marzo 1934, n. 383 (per le parti tuttora in vigore), e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 (per le parti tuttora in vigore); legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei Consigli provinciali, e successive modificazioni; legge 18 maggio 1951, n. 328, sulle attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali; legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; testo unico delle leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni; testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

d) assistenza e beneficienza pubblica:

legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 3 giugno 1937, n. 847, e regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, sugli Enti comunali di assistenza; decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sulla istituzione dei Comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica.

e) espropriazione per pubblica utilità:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni.

f) urbanistica:

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e successive modificazioni.

Nella prova orale sulla lingua straniera, di cui al n. 13), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva di cui all'art. 13 del presente bando.

Art. 8.

Le prove scritte vertenti sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 7 del presente decreto avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) nei giorni 16, 17 e 18 ottobre 1967, con inizio alle ore 8.

Per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 9.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 11.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 10, i documenti (indicati nel successivo art. 12), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi - semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma - anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 12.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 11, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) mutilato od invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

7) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

9) vedova ed orfano di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

10) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'Amministrazione di appartenenza dell'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

15) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

17) ex combattente od assimilato;

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero

quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

18) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

19) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori.

Art. 13.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (*tenuto conto delle preferenze di legge*), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori.

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dello art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi sul lavoro alla visita di controllo di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 17.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 16, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato articolo 16.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 18.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 19.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa della Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	83.813
indennità integrativa speciale . . .	L.	17.991
Totale netto mensile	L.	101.804

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 20.

Il funzionario dirigente il servizio 3° della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 giugno 1967

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 29.

(7545)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a cento posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto della Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato:

diploma di maturità classica o scientifica o corrispondente diploma di licenza liceale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, ovvero:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma di Istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma di Istituto commerciale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di perito industriale capotecnico, rilasciato dalla sezione industriale e artigiana di un Istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1305 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi, che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutiltai e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A)* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B)* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B)* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè per i vice brigadieri, graduati i militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A)* e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti, potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite massimo di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito il presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di questo ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggett alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati nfine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizo a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadin dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I gli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non dsciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizoni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un Conservatore dei Registri Immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal Conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzione di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e scienze delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale;

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro colonie, con particolare riferimento ai paesi di largo movimento commerciale - Centri e porti di notevole importanza commerciale);

Nozioni di statistica generale ed economica (e del commercio);

Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione;

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

L'esame orale è integrato da una prova di conoscenza della lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei voti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1967
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 303

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a cento posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .
. . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . . . .

. . . . li . . . . . 19. .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5647)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova - carriera di concetto, negli Osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per quattro posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coeff. 202), carriera di concetto, negli Osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.

In relazione ai bisogni dell'Istituto tre dei suddetti posti sono riservati ai tecnici con specializzazione in elettronica ed uno a quelli con specializzazione in ottica e meccanica fine.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale e il voto riportato nella prova pratica.

Gli esami consistono in tre prove scritte, una prova orale e in una prova pratica di laboratorio che verteranno sui seguenti argomenti:

1) PROGRAMMA PER TECNICO ELETTRONICO

A) *Elettronica generale.*

Amplificatori in classe A, B, AB, C: principi di funzionamento, caratteristiche e schemi.
Reazione di tensione e di corrente, effetti sulla stabilità, sulla risposta in frequenza, sulla impedenza di uscita, ecc.
Inseguitore catodico.
Oscillatori di vario tipo.
Circuiti limitatori a diodo e a triodo.
Circuito squadratore, limitatore, integratore e derivatore.
Elementi di radiotecnica.

B) *Applicazioni elettroniche.*

Alimentatori, alimentatori stabilizzati.
Multivibratori.
Generatori a dente di sega.
Amplificatore R.C. e suo comportamento in onde quadre.

C) *Transistors.*

Principi generali.
Transistor PNP e NPN, parametri principali e confronto fra transistors e valvole.
Transistor con emittore a massa, con base a massa, collettore a massa; impedenze di ingresso e di uscita.
Applicazione dei transistors: amplificatori, ecc.

D) *Misure.*

Misure di frequenza: generalità, controllo dei campioni primari di frequenza, l'unità di tempo.
Ponti di misura e loro applicazioni.
Strumenti di misura: i voltmetri.
Oscillografo a raggi catodici: generalità focalizzazione, asse dei tempi, generazione del dente di sega, ecc.

E) *Comunicazioni.*

Linee di trasmissione; loro caratteristiche e proprietà, linee risonanti, trasformatori di impedenza, diagramma circolare di Smith.

2) PROGRAMMA PER OTTICA E MECCANICA FINE

Generalità sulle misure e sistemi di misura.
Errori di misura.
Misure meccaniche - calibro - micrometro.
Misure di angoli - graduazioni - nonii.
Strumenti ad indice mobile - parallasse.
Il comparatore ottico - il proiettore di profili.
Macchine a dividere lineari e circolari.
Il microscopio d'officina e le macchine per tracciare.
Calibri speciali.
Dispositivi micrometrici - micrometri oculari.
Il tornio da orologeria e suoi accessori - lavorazioni.
Il tempo e la misura del tempo: medio, solare vero, siderale.
Gli apparati cronometrici: organi motori, trasmissioni e scappamenti.
Le lenti e gli specchi: generalità.

Obbiettivi ottici visuali e fotografici; doppietti-tripletti e obbiettivi complessivi simmetrici e non.

Gli oculari.

Strumenti ottici in generale; spettroscopi a prisma e a reticolo.

Gli strumenti astronomici - equatoriale, meridiano, dei passaggi; cannocchiali fotografici.

Nozioni generali di fotografia: processi positivo e negativo.

I candidati possono dichiarare se la loro preparazione verte sulla parte di programma indicata con il n. 1) o su quella indicata con il n. 2) affinchè possano essere esaminati sulla parte da essi segnalata.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della Difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di 30 giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto le condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 400.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400; da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

D) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi:

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

F) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 242, oltre ad una esatta deposizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia

integrale dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato medico rilasciato su carta bollata da lire 400 da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente ed ai risultati delle prove scritte orali e pratiche.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1965

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1967
Registro n. 46, *foglio n.* 48

(7452)

Concorso ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova, carriera direttiva, negli Osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coeff. 271), carriera direttiva, negli Osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Padova.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea in ingegneria di qualsiasi tipo o in fisica o in matematica o in fisica e matematica o in chimica o in chimica industriale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei tipoli precede le prove di esame. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale, integrata a parere della Commissione da eventuali prove di laboratorio, che verteranno sui seguenti argomenti:

Programma di matemativa e fisica del biennio propedeutico d'ingegneria;

Fondamenti di astronomia e astrofisica, con particolare riguardo alle tecniche di osservazione e di laboratorio comprendenti la capacità di progettazione di istrumenti ausiliari (fotometri, fotoelettrici, spettografi, camere a vuoto, regolatori di velocità, ecc.).

Il candidato dovrà dar prova inoltre di vasta e completa conoscenza di una delle seguenti discipline, a sua scelta: elettronica, elettrotecnica, costruzioni meccaniche, meccanica applicata, ottica, fisica sperimentale, calcolo elettronico, spettroscopia.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della Difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;
b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellezione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego

presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

f) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare militare in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia integrale dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da lire 400, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3 certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 400 con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orale e scritte.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1967
Registro n. 46, foglio n. 47

(7453)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova, carriera di concetto, negli Osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 luglio 1942, n. 1145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202), carriera di concetto, negli Osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Trieste: tale posto è ad indirizzo prevalentemente elettronico.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di diploma di Istituto di istruzione di secondo grado.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a 5/10. La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale e il voto ottenuto nella prova pratica.

Gli esami consistono in tre prove scritte, in una prova orale ed in una prova pratica di laboratorio che verteranno sui seguenti argomenti:

a) buona conoscenza di elettrotecnica e soprattutto di elettronica;

b) nozioni di meccanica comune e di precisione, nozioni elementari di ottica;

c) nozioni sugli strumenti principali ed ausiliari e sugli impianti degli Osservatori Astronomici, sul loro funzionamento e sui loro usi;

d) nozioni di ottica e di fotografia sempre con riferimento alle attrezzature strumentali degli Osservatori astronomici ed ai loro usi.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di assunzione il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° anno, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della Difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta in regolare bollo, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI - entro il termine perentorio di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare e far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile in carta bollata. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio su carta bollata, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto.

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

D) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata;

F) certificato, in carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune, dal quale risulti che l'interessato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od

imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dello art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare militare, in carta bollata, ovvero certificato di esito di leva, in carta bollata.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*), devnoo essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo o quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove di concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal Sindaco o da un notaio.

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale.
c) tessera postale.
d) porto d'armi.
e) patente automobilistica.
f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove scritte, orale e pratica.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1965

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1967
Registro n. 46, foglio n. 49

(7454)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, supplemento ordinario al n. 22 del 1° giugno 1967, sono state pubblicate le graduatorie dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria indetti con i decreti ministeriali: 1) 20 giugno 1964 tabelle 1 cl, 2 cl, 3 cl, 4, 5, 7a, 7b, 9, 10, 11, A II, A III, A Vi, A VI, A VII, G IV, G V, E.F.; 2) 15 maggio 1965 tabelle 7c, 14, A Vt, A XI, C I, C II, C IV, C V, C XIV, E III, E XIII, G II, H I, H II, J III, J IV.

(7221)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami ad undici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il proprio decreto 1° aprile 1967, n. 12565, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1967, al registro n. 9, foglio n. 235, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami ad undici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 21 ottobre 1966;

Considerato che la professoressa Elsa Giannuzzi, nominata membro della predetta Commissione, ha fatto presente di non potere prender parte ai lavori della Commissione stessa, per una intervenuta sua grave malattia;

Ritenuto che in conseguenza occorre provvedere alla sostituzione della professoressa Giannuzzi in seno alla ripetuta Commissione, nominando in sua vece il prof. Emilio Lombardo, titolare di materie giuridiche ed economiche del « Pareto » di Roma;

Decreta:

Il prof. Emilio Lombardo è nominato membro della Commissione esaminatrice di cui alle premesse, in sostituzione della professoressa Elsa Giannuzzi, impossibilitata.

Roma, addì 1° giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1967
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 254

(7354)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.